

**All 1**  
**REGIONE TOSCANA**  
**POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1 sub a4)**

**Sostegno alle cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis Lr 73/2005**

**INDICE**

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
  - 1.1 Finalità e obiettivi**
  - 1.2 Dotazione finanziaria**
  
- 2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
  - 2.1 Destinatari/Beneficiari**
  - 2.2 Requisiti di ammissibilità**
  - 2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità**
  
- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
  - 3.1 Progetti ammissibili**
  - 3.2 Massimali di investimento**
  - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**
  - 3.4 Spese ammissibili**
  - 3.5 Cumulo**
  
- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
  - 4.1 Soggetto gestore**
  - 4.2 Presentazione della domanda**
  - 4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda**
  
- 5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE**
  - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
  - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
  - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio**
  - 5.4 Cause d'inammissibilità**
  - 5.5 Criteri di selezione/valutazione**
  - 5.6 Formazione della graduatoria e concessione dell'agevolazione**
  - 5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione**
  - 5.8 Rinuncia all'agevolazione**
  
- 6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**
  - 6.1 Obblighi del beneficiario**
  
- 7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI**
  - 7.1 Adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria e/o concessione dell'agevolazione - Modifiche dei progetti e proroga dei termini**

- 7.2 **Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento**
- 7.3 **Procedura di modifica del beneficiario**
- 7.4 **Fattispecie di modifica del beneficiario**
  
- 8. **EROGAZIONI, RENDICONTAZIONI E CONTROLLI**
  - 8.1 **Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica**
  - 8.2 **Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione**
  - 8.3 **Modalità di erogazione dell'agevolazione**
  - 8.4 **Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria**
  - 8.5 **Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)**
  - 8.6 **Domanda a saldo (obbligatoria)**
  - 8.7 **Controlli in loco e ispezioni**
  - 8.8 **Integrazione documentale e soccorso istruttorio**
  
- 9. **REVOCHE, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI**
  - 9.1 **Decadenza dell'agevolazione e revoca totale**
  - 9.2 **Revoca parziale**
  - 9.3 **Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione**
  - 9.4 **Rimborso forfettario a carico del beneficiario**
  - 9.5. **Sanzioni**
  
- 10. **DISPOSIZIONI FINALI**
  - 10.1 **Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016**
  - 10.2 **Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**
  - 10.3 **Disposizioni finali**
  
- 11. **RIFERIMENTI NORMATIVI**

#### **ALLEGATI AL BANDO**

- A) Scheda tecnica di progetto**
- B) Schema di Fideiussione**
- C) Definizioni**
- D) Schema di domanda**
  - D1) Modello dichiarazione dimensione aziendale**
  - D2) Modello dichiarazione precedenti penali, illeciti amm.vi e capacità a contrarre**
  - D3) Modello dichiarazione carichi pendenti**
    - modello D3.1 Assenza carichi pendenti;**
    - modello D3.2 Presenza carichi pendenti;**

**- modello D3.3 Dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi**

**D4) Modello dichiarazione intestazioni fiduciarie**

**D5) Modello dichiarazione cumulo**

**D6) Dichiarazione di impresa in difficoltà**

**D7) Dichiarazione degli aderenti alla rete di cooperative di comunità**

**E) Glossario**

**F) Modalità di presentazione delle domande**

**G) Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione.**

## 1. FINALITÀ E RISORSE

### 1.1 Finalità e obiettivi

L'emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente in corso richiede interventi pubblici di massima efficacia, ed un'azione coordinata ed incisiva per il contrasto e la mitigazione degli effetti negativi in ambito sanitario e sul tessuto socio-economico, nonché per il rilancio economico e sociale. In questo quadro, un intervento di supporto alla cooperazione di comunità permette di fronteggiare gli effetti nefasti che la pandemia ha determinato nelle comunità più fragili, rafforzandone la capacità di resilienza. Mediante l'intervento di cui al presente documento, attraverso un bando finanziato a valere sul POR FESR 2014/2020 la Regione Toscana intende proseguire l'esperienza avviata con i fondi regionali finalizzata al sostegno delle attività delle cooperative di comunità. In particolare, la Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la creazione e sostenere lo sviluppo di attività di reti di cooperative di comunità in attuazione dell'Asse prioritario 3 "Promuovere la competitività delle PMI", Azione 3.1.1. a4) "Sostegno alle cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis Lr 73/2005" del POR FESR Toscana 2014-2020.

Il presente bando si inquadra fra le azioni di sostegno alla cooperazione di comunità previste dal protocollo di rete sulla cooperazione di comunità in Toscana, il cui schema è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 51 del 27 gennaio 2020. Il protocollo in questione, stipulato tra Regione, Cooperative di comunità, Centrali cooperative, Anci Toscana e Comuni che ospitano le cooperative, prevede una serie di impegni tesi a rafforzare e migliorare l'esperienza della cooperazione di comunità, dando contestualmente vita ad una rete tra i firmatari. Fra gli impegni assunti vi sono quelli di supporto alle cooperative da realizzare:

- attraverso il reperimento di informazioni sulle opportunità di finanziamento;
- mediante il rafforzamento del ruolo dei operatori, dotandoli delle competenze gestionali, amministrative, di progettazione e comunicazione
- mediante la diffusione di un marchio delle cooperative di comunità toscane, quale elemento distintivo dell'esperienza e di riconoscimento di valori e competenze da diffondere
- mediante un'attività di formazione/informazione nei confronti dei comuni affinché sia maggiormente diffusa la conoscenza delle cooperative di comunità e gli enti locali sappiano offrire risposte adeguate alle richieste dei operatori
- mediante un'attività di divulgazione e/o promozione della cooperazione di comunità.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, in attuazione dell'Azione 3.1.1. a4) del POR FESR Toscana 2014-2020, consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto in conto capitale per progetti diretti alla creazione e allo sviluppo di attività di reti di cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis Lr 73/2005. I soggetti proponenti dovranno presentare un progetto finalizzato a sostenere il rafforzamento e/o la creazione di servizi e attività di rete per le cooperative di comunità esistenti in Toscana.

Il bando è emanato:

- ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n.1301/2013
- ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014 o ai sensi del "Temporary framework" di cui alla Comunicazione CE C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 come modificata dalle Comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020
- ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 460/2020 e n. 558/2020

- ai sensi della L.R. 71 del 12/12/2017 e s.m.i.
- ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- nel rispetto dei principi di cui all'art. 12<sup>1</sup> della legge n. 241/1990
- nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs n. 123/1998
- nel rispetto della decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii
- nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale n. n. 467 del 02/05/2018
- nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale n. 855 del 09/07/2020
- nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale n. 1151 del 03/08/2020.

L'intervento è altresì attivato in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia<sup>2</sup>, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

## 1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per il presente Bando è rappresentata da risorse regionali pari complessivamente a **euro 150.000,00**.

Tali risorse, tramite apposito provvedimento, potranno essere sostituite da risorse FESR, fino alla concorrenza dell'importo di **euro 1.000.000,00**, a seguito dell'approvazione della modifica al POR FESR 2014-2020 da parte della Commissione Europea.

## 2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### 2.1 Destinatari/Beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento per progetti diretti alla creazione e allo sviluppo di attività di reti di cooperative di comunità:

**Micro, piccole e medie imprese**, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio regionale, **costituite in forma di cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis della Legge Regionale 28 dicembre 2005, n. 73** (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).

Il progetto potrà quindi essere presentato:

- da **cooperative di comunità finanziate a valere sugli avvisi approvati con D.D. n. 7588 del 16/05/2018 oppure D.D. n. 21486 del 24/12/2019**. A tal fine si considerano "finanziate" tutte le cooperative, formalmente costituite alla data di presentazione della domanda sul presente Bando, ammesse a finanziamento ed effettivamente finanziate sulla base dei citati Avvisi (per le quali, cioè, è stato assunto formale impegno finanziario, oppure, in caso di cooperative costituite ammesse a finanziamento con DD 9426/2020, è prevista l'adozione dell'atto di impegno in seguito alla loro formale costituzione.)

**oppure**

<sup>1</sup> Art. 12 L. 241/1990 "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

<sup>2</sup> Cfr. Par. 11 "Riferimenti normativi".

- da **cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis della Legge Regionale 28 dicembre 2005, n. 73 a mutualità prevalente** ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile che dichiarino di perseguire l'obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività socio economiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di offerta di lavoro. Tali cooperative devono inoltre avere sede operativa/legale in area montana (rientrando nell'elenco previsto dalla Lr 68/2011) oppure in area interna o a rischio di spopolamento (rientrando nell'allegato 1 alla DCR n. 2 del 15 gennaio 2019, progetto 3 punto 5), oppure in zona caratterizzata da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale (rientrando fra i comuni eligibili aggregati per FUA, previsti dall'allegato B alla Delibera della GR n. 57 del 26 gennaio 2015) o infine in contesti, diversi da quelli di cui sopra, quali aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali (a tal fine si considerano unicamente i comuni toscani capoluogo di provincia).

**Non sono ammissibili** le domande presentate da cooperative agricole o della pesca di cui al codice Ateco A.

Ad ogni progetto dovranno dare adesione **almeno cinque cooperative di comunità esistenti ovvero costituite (fra quelle finanziate a valere sugli avvisi approvati con D.D. n. 7588 del 16/05/2018 oppure D.D. n. 21486 del 24/12/2019)**. Alle reti possono aderire anche imprese che non siano cooperative di comunità, purché si tratti di Mpmi come sopra definite.

Il protocollo il cui schema è stato approvato con DGR n. 51 del 27/01/2020 costituisce il contesto di riferimento per i progetti e le azioni che saranno realizzati. Le azioni saranno realizzate a beneficio dell'intero sistema di cooperazione di comunità della Toscana.

## **2.2 Requisiti di ammissibilità**

I requisiti di ammissibilità, ove compatibile con i tempi istruttori, saranno verificati per ciascun beneficiario prima dell'approvazione della graduatoria al fine di limitare l'adozione da parte dell'amministrazione regionale di provvedimenti di revoca o decadenza dal contributo o finanziamento concesso e/o progetto avviato.

Ai fini dell'ammissibilità, tutte le domande verranno valutate sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti nelle linee guida approvate con DGRT 467/2018 di seguito esplicitati.

La capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare sarà valutata in base al seguente criterio:  $PN/(CP-C) > 0,2$  (indice di solidità patrimoniale).

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e secondo la nozione di "requisiti di carattere generale" fornita dall'art. 7 comma 1, lett. a).

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

**Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa):**

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente;

2. avere sede legale o sede operativa (unità locale) destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/a saldo. In ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato esclusivamente in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto<sup>3</sup> (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca<sup>4</sup> adottati dalla Regione Toscana per:
  - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili,(art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
  - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
  - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017);
  - d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
  - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);
  - f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
  - g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;

---

<sup>3</sup> Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

<sup>4</sup> Art.23 L.R. n. 71/ 2017

- h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
- i) mancata realizzazione del progetto (art. 21 comma 1 della L.R. 71/2017).
6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001<sup>5</sup>:
- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione<sup>6</sup>;
- b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale<sup>7</sup> o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)<sup>8</sup>:
- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode<sup>9</sup>, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale; terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
- b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000); ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
- c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato): omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001); reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008); reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica

<sup>5</sup> D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

<sup>6</sup> Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

<sup>7</sup> Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

<sup>8</sup> Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

<sup>9</sup> Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per i requisiti di cui al punto 7, lett. a), b), c), e d), il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna<sup>10</sup> o in caso di revoca della condanna medesima o la depenalizzazione;

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso<sup>11</sup> e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;<sup>12</sup>
9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea<sup>13</sup>; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
10. possedere la "dimensione" di MPMI;
11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;
12. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
  - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
  - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
  - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
  - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
  - omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
  - omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

---

<sup>10</sup> Con riferimento alla riabilitazione ed estinzione del reato occorre produrre la relativa Ordinanza di Declaratoria del Tribunale emessa precedentemente alla presentazione della domanda.

<sup>11</sup> Art. 25, L.R. n. 71/2017

<sup>12</sup> Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

<sup>13</sup> D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

13. essere in regola con la normativa antimafia<sup>14</sup>;
14. essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda; per le inattive al momento della presentazione della domanda, detto requisito dovrà sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo, salvo il caso per cui l'attività dell'impresa beneficiaria sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio. In ogni caso il requisito deve sussistere al momento della prima erogazione effettuata a qualunque titolo (di anticipo/per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo).
15. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; la verifica verrà effettuata mediante valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare detto requisito.

Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)

Il fattore è espresso dal seguente parametro:

$$PN / (CP-C) > 0,2$$

dove

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa

Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

I) per le imprese di nuova costituzione, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

III) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

---

<sup>14</sup> D.Lgs. 159/2011

I versamenti di cui ai precedenti punti dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

16. non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando<sup>15</sup>;
17. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento<sup>16</sup>;
18. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
19. per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, 11 e 12 occorre che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo

### 2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4);
- **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (80%) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18)<sup>17</sup> 19) del medesimo paragrafo 2.2.**

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"<sup>18</sup> **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7) e 8).

Il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), è attestato dal richiedente compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso.

## 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

### 3.1 Progetti ammissibili

Sono finanziabili progetti di rafforzamento e/o creazione di servizi e attività di rete per le cooperative di comunità toscane di cui all'art. 11 bis della Lr 73/2005.

<sup>15</sup> Reg. (CE) n. 651/2014, art. 2 punto 18) e fino al 31.12.2020 ai sensi del Temporary framework di cui alla Comunicazione CE C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 come modificata dalle Comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020

<sup>16</sup> Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

<sup>17</sup> Da controllare tramite Registro Nazionale Aiuti

<sup>18</sup> Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti

I progetti finanziati a valere sul presente bando si qualificano come azioni di sostegno alla cooperazione di comunità previste dal protocollo di rete sulla cooperazione di comunità in Toscana, il cui schema è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 51 del 27 gennaio 2020. Il protocollo in questione prevede infatti una serie di impegni tesi a migliorare l'esperienza della cooperazione di comunità, anche tramite il rafforzamento della capacità di garantire servizi utili alle comunità di territori marginali dal punto di vista sociale, economico, produttivo.

I soggetti partecipanti dovranno presentare un progetto imprenditoriale coerente con le previsioni dell'articolo 11 bis della Lr 73/05,<sup>19</sup> finalizzato a soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano e, in particolare, a **offrire servizi alle cooperative di comunità esistenti in Toscana.**

La proposta progettuale consisterà nella formulazione di un progetto che descriva analiticamente le varie fasi, compresa la descrizione dell'obiettivo da conseguire. La proposta progettuale comprende altresì un prospetto un piano finanziario (fonti/impieghi).

### **3.2 Massimali d'investimento e intensità dell'agevolazione**

L'aiuto sarà concesso nella forma di sovvenzione (contributo in conto capitale) per un ammontare da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 100.000 euro. Sul contributo concesso è richiesto un cofinanziamento nella misura minima del 20% dell'importo totale del progetto. Il preventivo di spesa del progetto può prevedere spese correnti necessarie allo svolgimento delle attività. Il valore massimo dell'agevolazione è pari al 80% della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione.

Gli aiuti concessi entro il 31/12/2020 sono assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Gli aiuti eventualmente deliberati oltre il periodo di validità del suddetto Quadro temporaneo (attualmente con scadenza al 31/12/2020) saranno concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

### **3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**

#### **Termine iniziale e finale**

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione di concessione dell'aiuto.

Le spese ammesse, sia per investimenti sia per liquidità, possono essere state sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda (ed in ogni caso dopo la data del 1 febbraio 2020).

Il progetto dovrà essere avviato entro 30 giorni successivi alla data di comunicazione di ammissione al finanziamento e dovrà concludersi entro i 18 mesi successivi ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2022. A fronte di richiesta adeguatamente motivata la Regione Toscana potrà concedere una proroga al progetto, per un massimo di 3 mesi, sempreché la rendicontazione avvenga entro e non oltre il 31.12.2022.

---

<sup>19</sup> Si riporta il contenuto del comma 3 dell'articolo 11 bis della Lr 73/05: "Per cooperative di comunità si intendono le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, con l'obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività socio economiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di offerta di lavoro. Le cooperative di comunità perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano e promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi."

I soggetti beneficiari sottostanno agli obblighi di mantenimento di cui all'art. 20 della LR n. 71/2017, per otto anni successivi all'erogazione del saldo.

### **3.4 Spese ammissibili**

Le spese ammesse sia per investimenti sia per liquidità possono essere state sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda (ed in ogni caso dopo la data del 1 febbraio 2020). Conseguentemente anche la data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture, deve essere successiva al giorno di presentazione della domanda.

Sono ammissibili tutte le spese per acquisto di beni e servizi – consulenze, tutoraggio, marketing, comunicazione e promozione, digitale e informatica, amministrazione, creazione di gruppi di acquisto, ecc. - utili al rafforzamento dei servizi delle reti. In particolare, sono ammissibili le spese per:

Investimenti:

- macchinari, attrezzature e arredi (anche usati);
- investimenti immateriali nella forma di acquisizione di servizi e consulenze qualificate quali servizi di tutoraggio ed accompagnamento alla realizzazione del progetto dell'attività d'impresa

Liquidità:

- scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti;
- spese generali (es. utenze, affitti, stipendi);

Con riguardo ai costi per servizi di consulenza, l'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto d'investimento. Sono esclusi i fornitori che fanno parte del gruppo ossia che sono direttamente controllati e collegati o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda come dettagliato nelle "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione". Le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto d'investimento, che di rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza.

Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimi indicati nelle "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione" in allegato G al presente Bando.

Non viene riconosciuta quale spesa ammissibile la consulenza specialistica rilasciata da:

- a) titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente;
- b) imprese individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile ai titolari, amministratori e soci (persone fisiche) dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;
- c) società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute da amministratori dell'impresa beneficiaria o da soci (persone fisiche) della stessa che detengano quote superiori al 10% del capitale (detto vincolo non opera con riguardo ai soci lavoratori di cooperative);
- d) imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda;
- e) partner del medesimo progetto.

Non sono ammissibili:

- a) il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;

- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- d) spese per garantire il rispetto da parte dell'impresa della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- e) spese per formazione professionale erogata al personale ed amministratori della cooperativa;
- f) giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini, entro il secondo grado, degli stessi; non sono altresì ammissibili i giustificativi emessi da società/impresе di cui i soci/amministratori (o loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado) sono soci/titolari.

Per quanto non disciplinato dal presente bando si rinvia alle "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", di cui all'allegato G al presente bando.

### **3.5 Cumulo**

I contributi (sovvenzioni di cui all'art 66 del Reg UE 1303/2013) per la realizzazione dei progetti previsti nel presente intervento saranno concessi sulla base del Temporary Framework fino al 31/12/2020 (fatte salve eventuali proroghe dello stesso) ed ai sensi del Reg. 1407/2013.

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.
- Fino al massimale di 800.000,00 Euro in vigenza del Temporary Framework e fino al massimale di 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis».

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e per evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro e/o l'inserimento nel documento della seguente dicitura:

*"Spesa finanziata da Regione Toscana nell'ambito del POR CreO FESR Toscana 2014-2020 - Azione 3.1.1.a4) del POR FESR Toscana 2014/2020, Sostegno alle cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis Lr 73/2005".*

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

## **4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

### **4.1 Soggetto gestore**

Ai sensi della L.R. 28/2008 e ss.mm.ii. il soggetto gestore del presente bando è Sviluppo Toscana S.p.A.

### **4.2 Presentazione della domanda**

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo.

Le istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili al seguente indirizzo: **<https://sviluppo.toscana.it/bandi>**.

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente<sup>20</sup> da parte del legale rappresentante del soggetto destinatario/beneficiario, rientrante tra i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del presente Bando e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.3 e conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste, nonché comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti destinatari/beneficiari intendono allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione:

**<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>**).

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, a partire dalle ore **9.00 del 15 SETTEMBRE 2020 (o dalla diversa data eventualmente resa nota sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.)** e fino alle **17.00 del 10.10.2020** secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Le domande di aiuto presentate fuori termine saranno considerate inammissibili ai sensi del paragrafo 5.4.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico **<https://sviluppo.toscana.it/bandi>** ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

**Non è ammissibile** la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non

<sup>20</sup> A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

previste dal presente bando, la domanda di aiuto firmata digitalmente con algoritmo non conforme alla Deliberazione CNIPA 45/09 (SHA-1) chiave non abilitata alla firma.

La DOMANDA, da predisporre sul sito del soggetto gestore, dovrà essere redatta in lingua italiana.

I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande sono contenuti all'interno del documento "Istruzioni per la presentazione della domanda", di cui all'Allegato F del Bando.

Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti: **bandocooperativecomunita@sviluppo.toscana.it**

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è **supportocooperativecomunita@sviluppo.toscana.it**; sarà, inoltre, attiva una chat on-line dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00.

### **4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda**

La domanda di aiuto è il documento in formato PDF, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione e comprensiva di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante, tra quelli indicati al paragrafo 2.1 del Bando, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti nei seguenti paragrafi, conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti beneficiari intendono allegare in sede di presentazione della domanda (All. D).

Tutta la documentazione deve essere redatta e presentata in lingua italiana

1. MODELLO DI DOMANDA (All. D) contenente le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000:

DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE (All. D1),

DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI e DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITÀ A CONTRARRE ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 (All D2);

DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI<sup>21</sup> firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All D.3.1-D.3.2-D.3.3);

DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (All. D4);

DICHIARAZIONE DI CUMULO (All D5);

DICHIARAZIONE STATO DIFFICOLTA' IMPRESA (All D6)

DICHIARAZIONE POSSESSO CAPACITA' ECONOMICA (All D9)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (generata in automatico dal sistema All D11);

2. La domanda di aiuto contiene:

- la SCHEDA TECNICA DI PROGETTO
- il PIANO FINANZIARIO
- la SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI

3. Documentazione a corredo della domanda

A corredo della domanda occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2, la seguente documentazione:

---

<sup>21</sup>Ai sensi della *Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)*

#### DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

- a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale/Sviluppo Toscana;
- b) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;
- c) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: la situazione economica e patrimoniale di periodo.

Nei casi b) e c), in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione economica e patrimoniale di periodo il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione regionale/Sviluppo Toscana si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante.

DICHIARAZIONE SULLA PROVENIENZA DEI PRODOTTI AGRICOLI (All. D10) che dev'essere presentata da ciascuna impresa avente codici ATECO appartenenti alle divisioni 10, 11 e 12 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

In caso di imprese prive di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE della CCIAA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IN RELAZIONE ALLA SEDE O UNITÀ LOCALE DESTINATARIE DELL'INTERVENTO, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (v. modello allegato D8).

In caso di necessità di incremento del PN ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 2.2 punto 15, dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i seguenti documenti di cui alle lettere a), b), c), d):

a) in caso di imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro di adeguatezza patrimoniale di cui al punto 15 del paragrafo 2.2 del presente Bando, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI ALL'INTEGRALE VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE (caso I del paragrafo 2.2 punto 15);

b) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione (caso II del paragrafo 2.2 punto 15);

c) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato (in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato) (caso III del paragrafo 2.2 punto 15);

d) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato (caso IV del paragrafo 2.2 punto 15).

DICHIARAZIONI DI ADESIONE ALLA RETE (allegato D7) firmate digitalmente dai legali rappresentanti delle cooperative e imprese aderenti.

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.4 del Bando, le domande prive anche di un solo documento richiesto dal presente paragrafo del Bando.

La Regione Toscana, per il tramite di Sviluppo Toscana, si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.4.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

## 5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

### 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con procedura di tipo valutativo. L'attività istruttoria regionale è svolta da Sviluppo Toscana.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

- **valutazione** (v. paragrafo 5.5).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione

- **formazione della graduatoria** (v. paragrafo 5.6).

### 5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire **le cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione**

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando e dell'Allegato F del Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del Bando;
- la presentazione del progetto da parte dei soggetti previsti dal paragrafo 2.1 del Bando;
- la sussistenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 3) del paragrafo 2.2 del Bando;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), 4), di cui al paragrafo 2.2 del Bando;
- il rispetto dei massimali di investimento e del cofinanziamento minimo del progetto di cui al paragrafo 3.2 del bando;
- la presenza nella rete del numero minimo di cooperative finanziate a valere sugli avvisi approvati con D.D. n. 7588 del 16/05/2018 oppure D.D. n. 21486 del 24/12/2019, come specificamente previsto al paragrafo 2.1 del bando.

**Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d'ufficio, fatta eccezione per la documentazione economica che i proponenti sono tenuti a presentare ai sensi del paragrafo 4.3 (casi b e c), e con controllo puntuale.**

### **5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio**

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato nel termine massimo di 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni<sup>22</sup>.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

**Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.**

### **5.4 Cause di inammissibilità**

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

**I)** la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando e dell'Allegato F del Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;

**II)** la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all'interno del paragrafo 4.3 del Bando;

**III)** l'assenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 3) di cui al paragrafo 2.2 del Bando;

**IV)** l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), 4), di cui al paragrafo 2.2 del Bando;

**V)** il mancato rispetto dei massimali di investimento e del cofinanziamento minimo del progetto di cui al paragrafo 3.2 del bando.

**VI)** l'assenza nelle reti del numero minimo di cooperative finanziate a valere sugli avvisi approvati con D.D. n. 7588 del 16/05/2018 oppure D.D. n. 21486 del 24/12/2019, come specificamente previsto al paragrafo 2.1 del bando.

**Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione/valutazione.**

### **5.5 Criteri di selezione/valutazione**

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione definiti con delibera di Giunta regionale adottata ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 o di altro atto.

La valutazione di merito verrà affidata ad una apposita Commissione.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, questi si articoleranno nel modo seguente:

#### **a) Criteri di selezione**

---

<sup>22</sup> Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

Sono previsti i seguenti criteri di selezione e punteggi minimi e massimi ottenibili:

<b>Criterio di selezione</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
1 - Coinvolgimento degli attori istituzionali e sociali del territorio	<b>alta</b>	<b>21-30</b>
	<b>media</b>	<b>11-20</b>
	<b>bassa</b>	<b>0-10</b>
2 - Validità tecnica del progetto (architettura complessiva, chiarezza obiettivi, servizi offerti, modalità realizzative del progetto, prospettive di durata nel tempo del progetto; coerenza tra contenuti del progetto e modalità strumenti e obiettivi del bando)	<b>alta</b>	<b>21-25</b>
	<b>media</b>	<b>16-20</b>
	<b>bassa</b>	<b>0-15</b>
3 - Validità economica, competitività e sostenibilità del progetto (accuratezza/completzza e correttezza metodologica del piano economico-finanziario; Livello di realizzabilità tecnica e di mercato dell'iniziativa; certezza delle fonti finanziarie previste)	<b>alta</b>	<b>21-25</b>
	<b>media</b>	<b>16-20</b>
	<b>bassa</b>	<b>0-15</b>
4 - Numerosità (in relazione alla comunità	<b>alta</b>	<b>16-20</b>

di riferimento) dei soci, prevista dal progetto e adeguatamente documentata	<b>media</b>	<b>11-15</b>
	<b>bassa</b>	<b>0-10</b>
<i>Punteggio massimo complessivo</i>		<b>100</b>

Per poter essere ammesso al finanziamento il progetto dovrà ottenere il punteggio minimo di 50 punti.

## 5.6 Formazione della graduatoria e concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria di Sviluppo Toscana decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'istruttoria si conclude entro 45 giorni (prorogabili di ulteriori 20 giorni nel caso di interruzioni per richieste di integrazioni) decorrenti dalla scadenza per la presentazione delle domande, con la comunicazione da parte di Sviluppo Toscana SpA a Regione Toscana degli esiti istruttori sulla base dei requisiti previsti dal bando e dei punteggi attribuiti con le modalità di cui al par. 5.5. Regione Toscana predispone gli atti di approvazione degli esiti istruttori e della graduatoria redatta da Sviluppo Toscana.

La Regione Toscana, nei 10 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria su BURT - tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) provvede tramite il soggetto gestore all'invio di apposita comunicazione a tutti i richiedenti (ammessi e non ammessi) contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

Nel presente bando costituisce a tutti gli effetti **atto di concessione** il provvedimento di approvazione della graduatoria (e di eventuale scorrimento della stessa), adottato dall'Amministrazione.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

Sviluppo Toscana, quale soggetto gestore che opera in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, nella suddetta comunicazione, in caso di non ammissione fornisce al richiedente motivazione dell'esito negativo.

I progetti saranno ammessi sulla base del miglior punteggio assegnato.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda.

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse :

A) Le **domande ammesse** sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

B) Le **domande non ammesse** sono distinte in:

1. domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2 e dell'istruttoria di valutazione di cui al paragrafo 5.5;
2. domande non ammesse a seguito di rinuncia - il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

Qualora si rendessero disponibili risorse ulteriori, mediante apposito provvedimento potrà essere effettuato scorrimento di graduatoria attraverso il finanziamento dei progetti eventualmente ammissibili a finanziamento e non finanziati per esaurimento delle risorse inizialmente assegnate.

## 5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione

**Dopo la concessione** ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria o dalla data di comunicazione della concessione, l'Amministrazione regionale effettua i controlli a pena di decadenza in relazione ai requisiti **autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:**

- **controllo a campione** (80% delle domande ammesse a contributo) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18)<sup>23</sup> e 19) del paragrafo 2.2.

In presenza di domande ammesse e non finanziate, al momento della effettiva concessione (anche attraverso lo scorrimento della graduatoria) sarà verificata la sussistenza dei requisiti che devono essere mantenuti ai sensi del paragrafo 6.1 "Obblighi del beneficiario".

### **5.8 Rinuncia all'agevolazione**

**L'impresa deve comunicare la rinuncia al contributo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione.** La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C (o in altra modalità di comunicazione prevista dal bando), alla Regione Toscana/soggetto gestore. In questo caso l'amministrazione regionale e/o il soggetto gestore adottano un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione<sup>24</sup> come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la **decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca.**

## **6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

### **6.1 Obblighi del beneficiario**

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, dell'avviso di cui alle premesse, il beneficiario si impegna a:

1. realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute in misura non inferiore al 60% dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo le modalità previste dall'atto di ammissione e con il provvedimento di approvazione dell'elenco. Tale misura sarà determinata facendo riferimento ai costi ammessi e validamente rendicontati in rapporto all'ultimo piano finanziario approvato;
2. avviare il progetto entro 30 giorni successivi alla data di comunicazione di ammissione al finanziamento e concluderlo entro i 18 mesi successivi, ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2022. A fronte di richiesta adeguatamente motivata la

<sup>23</sup> Da controllare tramite Registro Nazionale Aiuti

<sup>24</sup> Art. 24, L.R. n. 71/2017

Regione Toscana potrà concedere una proroga al progetto, per un massimo 3 mesi, sempreché la rendicontazione avvenga entro e non oltre il 31.12.2022.

3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto;
4. fornire la relazione tecnica per ciascuno stato di avanzamento secondo le modalità previste nel bando e nell'allegato G "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione";
5. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla concessione del contributo;
6. comunicare tempestivamente, nei termini previsti dalle "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione" di cui all'allegato G, per ciascuna tipologia, le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito del Beneficiario nonché le variazioni intervenute durante il periodo di mantenimento dell'investimento, riguardanti il trasferimento degli obblighi ad un nuovo soggetto, come specificato all'art. 7.3 del presente bando;
7. richiedere all'amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando e dalle "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione" di cui all'allegato G,
8. fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
9. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
10. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;
11. rispettare la previsione del Bando in materia di cumulo;

12. rispettare le prescrizioni contenute nel bando e nell'allegato G "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione";

13. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del saldo, i requisiti per l'accesso all'aiuto stesso (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:

- a) essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori (DURC);
- b) essere in regola con la normativa antimafia;
- c) Possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
- d) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda :

- condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

- condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;

- condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;

- f) ~~essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;~~
- g) ~~Attivare, ai sensi della DGR 72/2016 (come integrata dalla DGR 433/2017), almeno un tirocinio non curriculare connesso alle attività oggetto del contributo, nel periodo di realizzazione dell'attivazione stessa, per i contributi concessi fra 100.000,00 e 200.000,00 euro. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo, il progetto sarà assoggettato alla revoca del 10% del contributo stesso. Sono esclusi da tale obbligo: i beneficiari con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla DGR 199 del 2 marzo 2015; beneficiari accreditati come agenzie formative che realizzano progetti formativi finanziati; i beneficiari che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore; i beneficiari che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Ai sensi della DGR 72/2016, il beneficiario, a pena di revoca del 10% del contributo, è tenuto a: individuare, a seguito del riconoscimento del contributo, i contenuti del tirocinio ossia gli obiettivi e le competenze da acquisire da parte del tirocinante che dovrà essere ospitato; comunicare alla Regione in via preventiva all'erogazione anche di parte del contributo, i dati di cui alla lettera a) ai fini dell'inserimento sul sito regionale Giovanisì secondo modalità tecniche che saranno oggetto di nota applicativa; si precisa che i suddetti tirocini sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.~~
- h) ~~essere impresa attiva ai fini del bando, vale a dire non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;~~
- i) ~~mantenere la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta~~

localizzazione deve risultare da visura camerale per le imprese già in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda). Per le imprese non in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, possedere al momento dell'erogazione (anticipo/S.A.L./saldo) i seguenti requisiti:

- la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale);
- l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;

l) essere in regola con le norme in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato), ai fini dell'erogazione del contributo ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25.10.2016;

14. mantenere per tutta la durata del progetto, nonché per 5/8 anni successivi alla rendicontazione del progetto i seguenti requisiti di ammissibilità:

- per 8 anni, non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto - salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto;
- per 5 anni, l'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato;
- per 8 anni, i requisiti di cui alle precedenti lettere f, h ed i.

Il Beneficiario, oltre agli obblighi di cui sopra, è tenuto anche a curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento ed inviarle alla Regione Toscana secondo le scadenze previste dal bando o entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Regionale e/o dagli enti dalla Regione incaricati.

Infine, il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e

comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.

La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR FESR 2014-2020) tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del FESR (<http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/obblighi-beneficiari>).

## 7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

### **7.1 Adempimenti successivi all'approvazione dell'agevolazione - Modifiche dei progetti e proroga dei termini**

#### **A) Integrazioni al progetto**

Con la comunicazione di ammissione la Regione Toscana indicherà al beneficiario anche i termini di realizzazione del progetto.

Il beneficiario dovrà trasmettere il progetto eventualmente integrato secondo le indicazioni fornite dalla Regione ad esito della fase di valutazione tecnica.

#### **B) Varianti**

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro,
- la ripartizione per attività,
- il piano finanziario,

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 30% e soltanto per n. 1 volta

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dal bando.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web di Sviluppo Toscana.

In chiusura di progetto può essere ammessa un'ultima modifica del piano finanziario nella misura massima del 10%, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione del progetto e comunque entro il 30 giugno 2022.

Considerata la chiusura improrogabile delle attività del progetto alla data del 31.12.2022, non saranno ammesse istanze di variante presentate successivamente alla data del 30 settembre 2022.

#### **C) Proroga**

Durante la realizzazione del progetto è possibile per i beneficiari richiedere una proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 3 mesi, fermo restando il termine finale, di cui al paragrafo 3.3. del bando.

La richiesta di proroga, debitamente motivata, è soggetta alla valutazione e deve essere inoltrata almeno 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

## **7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento.**

Ai sensi dell'art. 20 co. 1 della L.R. 71/2017, per periodo di mantenimento si intende n. 8 anni dall'erogazione a saldo dell'agevolazione.

### **1. Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.**

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate ai paragrafi a seconda della tipologia del beneficio concesso.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

### **2. Casi in cui la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo**

In questi casi il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto co-obbligato rispetto agli obblighi di cui al punto n.14 del paragrafo 6.1, e risponde solidalmente in caso di inadempienza.

## **7.3 Procedura di modifica del beneficiario nei casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.**

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata all'Amministrazione regionale (o al soggetto gestore laddove previsto) entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, l'amministrazione dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

#### **7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario**

##### **A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.**

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Le suddette disposizioni si applicano anche al **conferimento di impresa individuale** in società di persone o in società di capitali.

##### **B) Trasformazione**

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

##### **C) Fusione per incorporazione/unione**

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine,

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013<sup>25</sup>.

##### **D) Scissione**

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

<sup>25</sup> Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 "In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi".

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013.<sup>26</sup>

## **8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI**

### **8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica**

La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine di 30 giorni successivi al termine finale per la realizzazione del progetto. La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi del paragrafo 9.1 del bando.

Qualora sia in corso l'istruttoria di variante progettuale la rendicontazione delle spese potrà essere inviata solo a seguito dell'approvazione della stessa; in ogni caso non si darà corso all'eventuale erogazione del contributo fino a quando non sia intervenuta la formale approvazione della variante progettuale da parte dell'Ufficio regionale competente.

I giustificativi di spesa e pagamento dovranno essere caricati sullo specifico Gestionale Finanziamenti di Sviluppo Toscana Spa alla pagina web <https://siuf.sviluppo.toscana.it/> alla quale compete l'attività di controllo.

Le spese ammissibili potranno essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte del Revisore legale con la quale è verificata e attestata la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario. La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni e compilando i relativi allegati (reperibili alla pagina web [www.sviluppo.toscana.it/mod\\_revisori](http://www.sviluppo.toscana.it/mod_revisori)).

Anche nel caso del ricorso al revisore dei conti, la documentazione di spesa e di pagamento dovrà essere caricata sul sistema informativo alla pagina web sopraindicata. Si ricorda che, in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica, la documentazione di spesa da caricare sul sistema è costituita dalle fatture elettroniche in formato .xml.

Alla rendicontazione di spesa dovrà essere allegata la specifica dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato").

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario.

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili e dai giustificativi di spesa e di pagamento oggetto di rendicontazione.

Con riferimento all'obbligo di mantenimento di una contabilità separata/codificazione contabile adeguata richiesta dal Reg. UE n. 1303/2013, art. 125, par. 4, lettera b), si precisa che non sono ammessi pagamenti effettuati cumulativamente e che, inoltre, per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un riferimento o codifica

<sup>26</sup> Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 "In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

univoca al progetto finanziato; i pagamenti non riferibili in modo certo ed univoco al progetto finanziato saranno considerati non ammissibili e la relativa spesa non ammessa a contributo. Al fine di garantire piena tracciabilità dei flussi delle risorse impiegate, infine, il beneficiario/destinatario deve registrare il dettaglio delle somme rendicontate su un prospetto extracontabile (ad esempio su foglio di calcolo), all'interno del quale si darà evidenza dei riferimenti dei giustificativi di spesa rendicontati e dei codici dei conti/mastri di costo sui quali essi risultano registrati.

In fase di rendicontazione verrà verificata la corrispondenza tra gli obiettivi/attività/output e risultati riportati nella domanda di ammissione e quanto presentato nella domanda di erogazione. La non corrispondenza tra il realizzato ed il previsto, se non debitamente motivata e nei limiti dettagliati nel bando determina la revisione del punteggio e la revoca dell'agevolazione concessa.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione, di norma in misura pari al 10%, salvo diverse prescrizioni stabilite dal Si.Ge.Co. del POR FESR Toscana 2014-2020.

## **8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione**

La rimodulazione o riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purché autorizzata.

## **8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione**

L'erogazione del contributo avverrà:

- su anticipo del 40% dell'importo concesso, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa secondo lo specifico modello approvato in allegato al Bando.
- per stato di avanzamento lavori (SAL) a seguito di rendicontazione delle spese sostenute: 40%, 60%, a fronte di rendicontazione presentata per pari percentuale
- a saldo, dietro presentazione di rendicontazione attestante l'avvenuta conclusione del progetto agevolato.

L'erogazione dell'agevolazione avviene su istanza del beneficiario.

Al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile, a Sal e saldo, delle attività svolte dal beneficiario potrà essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante relazione tecnica ed attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, a saldo/stato avanzamento lavori) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, 12), 13) e 14) di cui al paragrafo 2.2.

**Con riferimento al requisito 12) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).**

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

#### **8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria<sup>27</sup>**

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria<sup>28</sup>.

Tale garanzia deve coprire:

- capitale, interessi e – ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
- un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), come novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n.41, che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica<sup>29</sup>.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale (All B) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione del potere di firma, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

In caso di polizze emesse in forma digitale, le sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di Notaio, ai sensi dell'art. 25 del codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii, in relazione art. 2703 codice civile.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana.

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012.

Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961.

Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa debitamente legalizzata.

---

<sup>27</sup> *Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."*

<sup>28</sup> *Art. 8, L.R. n. 71/2017*

<sup>29</sup> *D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3*

La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

Resta altresì fermo l'art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.

La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

### **8.5 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)**

Il primo periodo di rendicontazione (obbligatorio) si conclude entro il 31 ottobre 2021; entro tale termine deve essere rendicontato almeno il 40% dell'investimento ammesso a livello di progetto; il contributo da erogare sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento effettivamente raggiunto, calcolato come rapporto tra spese ammesse a seguito di controllo amministrativo e spese originariamente ammesse.

Nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, al primo SAL non potrà essere erogato oltre il 90% del contributo spettante.

La domanda di pagamento deve essere presentata on line secondo le modalità pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica di medio periodo elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito di Sviluppo Toscana;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato all'allegato T "Disposizioni di dettaglio di ammissibilità delle spese";
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

La mancata rendicontazione delle spese per il 40% dell'investimento e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo determinerà, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, la revoca dell'intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 9.3

Successivamente alla rendicontazione a titolo di primo SAL potrà essere presentata, con le medesime modalità sopra descritte, una seconda rendicontazione a titolo di SAL (facoltativa) per un importo di spese non inferiore al 60% dell'investimento ammesso. A seguito della verifica della rendicontazione presentata potrà essere erogato un contributo aggiuntivo proporzionalmente alle spese giudicate ammissibili a seguito di verifica amministrativa; tale contributo, cumulato con quanto già erogato a titolo di eventuale anticipo e di primo SAL, potrà essere pari, al massimo, al novanta per cento del contributo concesso.

L'eventuale domanda di erogazione a titolo di secondo SAL dovrà essere presentata entro il 30/04/2022.

## **8.6 Domanda a saldo (obbligatoria)**

Il secondo e ultimo periodo di rendicontazione si conclude entro 18 mesi (più 3 mesi in caso di proroga) decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto e in ogni caso entro il 30 giugno 2022.

Entro il suddetto periodo il beneficiario deve rendicontare la parte residua dell'investimento ammesso e presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo del contributo residuo spettante.

La domanda deve essere presentata on line secondo le modalità pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito della Regione Toscana o dell'Organismo Intermedio, di cui al paragrafo 8.7;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

La mancata rendicontazione finale delle spese per il 60% dell'investimento ammesso e/o la mancata presentazione della relazione tecnica finale determinerà, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, la revoca dell'intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 9.3

### **8.7 Controlli in loco e ispezioni**

**Dopo l'erogazione a saldo**, l'Amministrazione regionale procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di **revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dall'accordo integrativo (ove ricorre) e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

### **8.8 Integrazione documentale e soccorso istruttorio**

Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in **10 gg.** Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.<sup>30</sup> dal ricevimento.

## **9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI**

### **9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale**

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla data di ricevimento del decreto di concessione;
- mancata realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 6.1 co. 1 del presente bando;

<sup>30</sup> Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al punto 5.7;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in Toscana;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione.
- adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle fattispecie di cui alla Decisione di G.R. n.4 del 25/10/2016 (contrasto del fenomeno cd Caporalato) intervenuti prima dell'erogazione del saldo;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte ad ottenere il contributo altrimenti non spettante, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;

## 9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2018, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando.<sup>31</sup> In questo caso, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. In questo caso, fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.

## 9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.2 e 9.3 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate.

Il soggetto gestore comunica, in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al soggetto gestore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, il soggetto gestore, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali).

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

---

<sup>31</sup> Art. 22, L n. 71/2017

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

#### **9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario**

In caso di revoca dell'agevolazione successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione<sup>32</sup> sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale<sup>33</sup>.

Rimborso dei soli costi di istruttoria (nei casi di rinuncia e di revoca senza recupero dell'agevolazione) Euro 295,00.

Rimborso totale in caso di revoca con recupero dell'agevolazione Euro 1.489,00

Si specifica che, ai sensi della Delibera 990 del 18/09/2017 alle imprese beneficiarie di aiuti di importo pari o inferiore a Euro 5.000,00 si applicano i seguenti costi di istruttoria:

- a) Euro 179,00 nel caso di rinuncia oltre i 30 gg dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, o revoca precedente all'erogazione;
- b) Euro 585,00 nel caso di revoca con recupero dell'agevolazione

#### **9.5 Sanzioni**

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all'articolo 22 della L.R. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a contributi per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 23, comma 2 L.R. n. 71/2017.

## **10. DISPOSIZIONI FINALI**

### **10.1 Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016**

<sup>32</sup> Art. 24, L.R. n. 71/2017

<sup>33</sup> Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

Con riferimento all'informativa si rinvia alla "DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 Reg (UE) 2016/679 (GDPR)".

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email:[urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it) < <mailto:rpd@regione.toscana.it> >).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore POLITICHE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI E CULTURA DELLA LEGALITA') per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

1. Soggetto Gestore (Sviluppo Toscana SpA) nella persona del Direttore Generale protempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze – viale Matteotti n. 60 cap 50132 Città Firenze.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati ( [urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it) < <mailto:rpd@regione.toscana.it> >).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524>).

## **10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità Dott. Gabriele Grondoni.

Il diritto di accesso<sup>34</sup> viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità con le modalità di cui alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:  
**bandocooperativecomunita@sviluppo.toscana.it**

### **10.3 Disposizioni finali**

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

Le reti di cooperative di comunità finanziate sono tenute all'utilizzo del marchio appositamente elaborato dalla Regione Toscana. Gli eventi pubblici realizzati nel corso del progetto devono essere comunicati alla Regione Toscana. Le reti di cooperative sono inoltre tenute ad inserire informazioni aggiornate sul sito <http://coopdicomunita.toscana.it/>. Il logo regionale può essere adottato nelle forme e con i procedimenti richiesti dalla normativa regionale.

Si rende noto ai beneficiari che:

- i loro dati, disponibili nelle banche dati esterne, potranno essere trattati tramite il sistema antifrode della CE ARACHNE, al fine di implementare specifici indicatori di rischio;
- tali indicatori potranno essere considerati ai fini del campionamento dei controlli previsti dal sistema di Gestione e Controllo del Programma;

---

<sup>34</sup> Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

- nell'ambito del sito del POR Fesr, all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/sistemi-gestione-controllo>, è presente il link al sito della CE finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE

## **11. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

### **UNIONE EUROPEA**

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 N. 1268/2012, RECANTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE/EURATOM) N. 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE FINANZIARIE APPLICABILI AL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE

REGOLAMENTO (CE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

REGOLAMENTO (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamento (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria1/2013

### **NAZIONALE**

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"

DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"

LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"

D.LGS. 10-02-2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"

D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"

D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"

D.M. MIUR 02-01-2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008"

D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)

D.P.R. 03-10-2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione "

D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

D. LGS. 06-09-2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"

D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"

LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC - primi chiarimenti"

D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"

D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"

DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 - MEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"

D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)

LEGGE 22-05-2015, N. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

L. n. 208 del 28-12-2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità".

D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

### **REGIONE TOSCANA**

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"

L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"

L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"

DELIBERA G.R. n. 1019 del 01-12-2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1.Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI).Orientamenti agli Uffici regionali."

L.R.27-04-2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione"

L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"

DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"

DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"

DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"

L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"

DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"

DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"

L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"

DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"

L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"

L.R. n.15 del 16/04/2018 "Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla L. R. 32/2002";

DELIBERA G.R. n. 164 del 17 febbraio 2020 recante "POR FESR Toscana 2014/2020. Azione 1.1.5 sub a1): Direttive di attuazione per la selezione delle proposte progettuali in materia di ricerca e sviluppo" e prenotazione delle risorse.

DELIBERA G.R. N. 1151 DEL 03/08/2020 recante "Approvazione elementi essenziali per l'attivazione di un bando attuativo dell'Azione 3.1.1. del POR Fesr Toscana 2014/2020 rivolto al sostegno alle cooperative di comunità mediante risorse regionali in anticipazione"